

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Alle Regioni:

Abruzzo

Alla c.a. della dott.ssa Antonella Azzariti
dph012@pec.regione.abruzzo.it

Basilicata

Alla c.a. dell'ing. Giuseppina Lo Vecchio
dq.politiche.sviluppo@cert.regione.basilicata.it

Campania

Alla c.a. della dott.ssa Maura Formisano
dq.501100@pec.regione.campania.it

Friuli-Venezia Giulia

Alla c.a. del dott. Nicola Manfren
lavoro@certregione.fvg.it

Lazio

Alla c.a. dell'avv. Elisabetta Longo
areavertenze@pec.regione.lazio.it

Liguria

Alla c.a. dell'ing. Dario Bartolo
protocollo@pec.regione.liguria.it

Marche

Alla c.a. del dott. Massimo Rocchi
regione.marche.formazione@emarche.it

Molise

Alla c.a. del dott. Vincenzo Rossi
regionemolise@cert.regione.molise.it

Piemonte

Alla c.a. dott.ssa Giuseppina Genesis
politichedellavoro@cert.regione.piemonte.it

Puglia

Alla c.a. dell'avv. Francesca Serpino
ufficio.politicheattive@pec.rupar.puglia.it

Sardegna

Alla c.a. del dott. Eugenio Annichiarico
lavoro@pec.regione.sardegna.it

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Sicilia

Alla c.a. del dott. Ettore Foti
dipartimento.lavoro@certmail.regione.sicilia.it

Toscana

Alla c.a. del dott. Simone Cappelli
regionetoscana@postacert.toscana.it

Umbria

Alla c.a. del dott. Riccardo Pompili
servizio4@pec.arpalumbria.it

Veneto

Alla c.a. del dott. Alessandro Agostinetti
Lavoro@pec.regione.veneto.it

e, p.c.

All'INPS

Direzione generale

ufficiosegreteria.direttoregenerale@postacert.inps.gov.it

Direzione centrale ammortizzatori sociali

dc.ammortizzatorisociali@postacert.inps.gov.it

Al Dipartimento per le politiche del lavoro, previdenziali, assicurative e
per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

Dipartimentolavoro@lavoro.gov.it

Alla Direzione Generale delle politiche attive del lavoro, dei servizi per il lavoro e incentivi
all'occupazione

dgpoliticheattivelavoro@lavoro.gov.it

Oggetto: trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96 - decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 *"Disposizioni urgenti in materia di termini normativi"* convertito, con

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26.

Istruzioni operative.

Contesto normativo:

Come è noto, il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, recante “*Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”, ha introdotto all’articolo 44, comma 11-bis, la possibilità per le aziende operanti in territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa di accedere ad un trattamento di integrazione salariale in deroga.

L’intervento è stato rifinanziato in continuità nelle leggi di bilancio che si sono succedute a partire dal 2017 in quanto, trattandosi di una deroga al sistema degli ammortizzatori sociali, così come delineato dal d.lgs. n. 148/2015, il succitato comma 11-bis dell’articolo 44 stabiliva uno stanziamento solo in riferimento alle annualità 2016 e 2017.

Non essendo, dunque, una misura a regime, è stata da ultimo prorogata con la legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di bilancio 2026). Quest’ultima, infatti, all’articolo 1, comma 165, recita: “*Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziati ulteriori risorse per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2026, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l’INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all’avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente*”.

Diversamente dalle annualità precedenti, la norma sopra indicata non aveva previsto il rifinanziamento del trattamento di mobilità in deroga ai sensi dell’articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, che si riporta di seguito per pronta visione: “*Le risorse finanziarie di cui all’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possono essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità e a prescindere dall’applicazione dei criteri di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, n. 83473 del 1° agosto 2014, del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un’area di crisi industriale complessa, riconosciuta ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto*

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

2012, n. 134, e che alla data del 1° gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali”.

Successivamente, l'articolo 14, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200 recante *“Disposizioni urgenti in materia di termini normativi”*, così come convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2026, n. 26, ha stabilito: *Al fine di prorogare, per l'anno 2026, il trattamento di mobilità in deroga per i lavoratori delle aree di crisi industriale complessa di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, dopo il primo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, è inserito il seguente: “Per l'anno 2026, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può destinare le risorse stanziato, ai sensi del primo periodo, anche alle finalità di cui all'articolo 53 -ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96”.*

Ambito applicativo

Alla luce dell'entrata in vigore del succitato articolo 14, comma 1-sexies, del decreto-legge 31 dicembre 2025, n. 200, occorre fornire le indicazioni e i chiarimenti operativi necessari per consentire l'inoltro delle richieste di prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga in favore degli ex lavoratori di imprese operanti nei territori riconosciuti come area di crisi industriale complessa.

A tal fine si evidenzia che l'attuale formulazione dell'art. 1, comma 165, legge n. 199/2025, così come modificata dall'art. 14, comma 1-sexies, del decreto-legge n. 200/2025:

- non contempla l'emanazione del **decreto interministeriale di ripartizione delle risorse**, effettuata sulla base delle esigenze rappresentate dalle Regioni interessate dalle aree di crisi industriale complessa. La gestione dello stanziamento, pertanto, risulta **“accentrata”**, così come già illustrato nella circolare [n. 3 del 10 febbraio 2026](#). Al fine di dichiarare la sostenibilità finanziaria, il Ministero verifica la disponibilità delle risorse previste dalla succitata legge di bilancio in collaborazione con l'INPS;
- non consente l'utilizzo delle **risorse residue** dei finanziamenti precedenti per la cassa integrazione nelle aree di crisi industriale complessa e per la mobilità in deroga. Potranno, pertanto, essere autorizzati le richieste di sostenibilità finanziaria solo a concorrenza dei fondi stanziati che, per il 2026, ammontano a 100 mln di euro;
- l'accentramento attiene solo ed esclusivamente alla gestione delle risorse, non intaccando in alcun modo la pregressa competenza delle Regioni relativa a tutte le attività

Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro

volte ad individuare i potenziali beneficiari della misura e la contestuale applicazione agli stessi durante l'erogazione dell'indennità delle misure di politica attiva individuate nel Piano regionale trasmesso al Ministero.

PRESENTAZIONE E ISTRUTTORIA DELLE ISTANZE

La Regione, espletate le attività di competenza e all'esito dell'istruttoria delle domande presentate dai potenziali beneficiari del trattamento di sostegno al reddito in oggetto, invia istanza alla Direzione generale degli ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto al punto 3 della circolare [8 ottobre 2025, n. 16](#).

La sostenibilità finanziaria potrà essere autorizzata fino alla concorrenza delle risorse disponibili, tenuto conto dell'ordine cronologico di presentazione delle richieste da parte delle Regioni e delle concomitanti istanze inoltrate a titolo di cassa integrazione per area di crisi industriale complessa e delle connesse autorizzazioni.

A tal fine, si ravvisa l'opportunità di trasmettere la lista dei potenziali percettori della mobilità in deroga in un elenco unico o in due semestrali. La sostenibilità finanziaria relativa all'anno 2026 riguarderà esclusivamente periodi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Si richiama l'attenzione sulla necessità di allegare alla richiesta tutta la documentazione riportata dalla circolare [8 ottobre 2025, n. 16](#), con particolare riferimento alla relazione contenente:

- le specifiche misure previste per la riqualificazione e/o il reinserimento dei lavoratori da porre in essere nel periodo richiesto;
- il numero effettivo dei partecipanti presi in carico da parte dei servizi per il lavoro competenti ed il dettaglio dei percorsi effettuati nel corso del trattamento precedente per ciascun beneficiario.

In considerazione della precisa condizionalità prevista dal succitato articolo 53-ter d.l. n. 50/2017, occorre tener conto di quanto previsto dall'articolo 18 del d.lgs. 14 settembre 2015, n. 150, in tema di servizi e misure di politica attiva del lavoro e di quanto dettagliato nell'allegato b) del d.m. n. 4 dell'11 gennaio 2018, in tema di specificazione dei livelli essenziali delle prestazioni da erogare su tutto il territorio nazionale. La relazione dovrà, dunque, contenere: la data di sottoscrizione del patto personalizzato di servizio (*rectius* l'aggiornamento della data di sottoscrizione del patto personalizzato) e le attività erogate in fase di aggiornamento di quest'ultimo (profilazione, ecc.), la programmazione di specifici percorsi di politica attiva per ciascun lavoratore o gruppi omogenei di lavoratori, corredate con l'indicazione delle tempistiche di avvio dei corsi e della durata dei percorsi e, nel caso di monitoraggio dell'annualità precedente, l'esito dei percorsi di politica attiva attuati (corsi frequentati, attestati, offerte di lavoro).

Per quanto non indicato nelle presenti indicazioni operative, si rinvia a quanto precisato

**Dipartimento per le politiche del lavoro previdenziali,
assicurative e per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro**

nella circolare n. 16 del 2025, relativamente sia alla presentazione delle istanze di sostenibilità finanziaria, sia alla programmazione e attuazione delle politiche attive, con particolare riferimento alla corretta e completa compilazione del modello *excel*.

Ai fini del rispetto del limite delle disponibilità finanziarie assegnate, l'INPS effettua il controllo e il monitoraggio dei flussi di spesa afferenti all'avvenuta erogazione delle prestazioni e ne dà riscontro al Ministero del lavoro e delle politiche sociali almeno semestralmente. Sarà cura della Direzione Generale degli ammortizzatori sociali chiedere un aggiornamento costante all'Istituto.

ERRATA CORRIGE

Si comunica che per un mero errore materiale, nel testo della Circolare n. 16 dell'8 ottobre 2025, alla pagina 3, ultima frase, è stata indicata erroneamente la data della precedente circolare: "**13 giugno 2027**" anziché la data corretta: "**13 giugno 2017**". Pertanto, ogni riferimento alla data precedentemente indicata deve intendersi riferito al giorno **13 giugno 2017**.

Il DIRETTORE GENERALE
Manuela Gaetani

Documento firmato digitalmente secondo le indicazioni sulla dematerializzazione ai sensi degli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.. L'originale del documento firmato digitalmente resta agli atti di questo Ufficio.